

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6717 del 15/12/2017
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - Ditta Inerti Cavoza S.r.l. - Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero (R12-R3-R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi - sito in Via Chiozzola n. 24/bis, in Comune di Sorbolo (PR) - modifiche con aggiornamento provvedimento.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6956 del 15/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- l’incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n. 7/2016 come successivamente prorogato;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 come successivamente prorogata;

### VISTO:

- che con D.G.R. n. 1192/2010 del 26 luglio 2010 è stata deliberata la valutazione d’impatto ambientale sulla “modifica dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi” dell’impianto della ditta Inerti Cavoza S.r.l., sito in via Chiozzola n. 24/bis, nel Comune di Sorbolo (PR);
- che la ditta Inerti Cavoza S.r.l. è stata autorizzata con Determinazione della Provincia di Parma n. 2522 del 23/07/2010, successivamente modificata con provvedimenti della Provincia di Parma n. 37065 del 31/12/2012, n. 33760 del 10/05/2013, n. 37703 del 28/05/2015, per lo svolgimento dell’attività di trattamento rifiuti: R12, R13, R3 e R5 di rifiuti non pericolosi;
- che la Ditta Inerti Cavoza S.r.l. risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione della N. 2499 del 21/07/2010;
- che la Ditta Inerti Cavoza S.r.l. risulta autorizzata allo scarico in fognatura con atto prot. n. 4296 del 13/05/2015 rilasciato dall’Unione Bassa Est Parmense;
- con DET-AMB-2016-4210 del 28/10/2016 è stata rilasciata l’autorizzazione all’installazione di una nuova pressa compattatrice - imballatrice e di un nuovo gruppo elettrogeno;
- con DET-AMB-2016-4729 del 28/11/2016 è stata approvata la modifica non sostanziale dell’autorizzazione unica rifiuti che comporta una diversa distribuzione di quantitativi autorizzati in R12 e R13 (mantenendo invariati i quantitativi annuali autorizzati, garantendo il limite massimo autorizzato di trattamento di rifiuti 55.750 t/anno e il funzionamento giornaliero della pressa e del frantumatore sarà modulato per garantire il rispetto del limite massimo autorizzato di trattamento di rifiuti pari a 350 t/giorno);

### PRESO ATTO CHE:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

- la Ditta Inerti Cavoza Srl ha presentato in data 31/05/2017 (prot. Arpae SAC PgPr/2017/11494 del 15/06/2017) la documentazione di valutazione d'impatto ambientale (VIA) per il progetto di "Modifiche all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi da realizzarsi in due step, ampliamento dell'impianto e delle quantità recuperabili, con variante di destinazione urbanistica nel secondo step";
- per l'intervento riconducibile alla tipologia Categoria punto 8 comma t) dell'Allegato IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. *Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III in quanto estensione della Categoria punto 7, comma z.b) dell' Allegato IV del D.Lgs 152/06* *Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , categoria B.2.57) dalla L.R. 9/99 e s.m.i. ma ai sensi dell' art. 4, comma 3 della L.R. 9/99 e successive modifiche è stata presentata la procedura di VIA volontaria;*
- la documentazione di VIA comprende la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione dell'impianto di smaltimento o recupero rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- il progetto iniziale, in sintesi, prevedeva nello step 1 un aumento del 20%, pari a 11.150 t/a, delle quantità massime di rifiuti recuperabili annualmente, senza modifiche all'assetto impiantistico; nello step 2 un ampliamento dell'impianto per annessione di 7.712 mq di terreno sul confine est con spostamento dell'impianto di recupero inerti e 6.120 mq sul confine nord, aumento di 73.100 t/a dei quantitativi di rifiuti recuperabili annualmente e variante di destinazione urbanistica dell'intero comparto in uso alla società avente estensione complessiva pari a 24.184 mq.;
- con avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della LR 9/99, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 198 del 12/07/2017, è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito, presso la Provincia di Parma, la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Sorbolo;
- con avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 12/07/2017 è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito della documentazione relativa alla procedura di VIA del progetto;
- il procedimento in oggetto viene concluso coerentemente ai disposti del D.Lgs 152/06 s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017 pertanto il procedimento di V.I.A. è stato concluso coerentemente ai disposti dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e confluirà assieme a tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla-osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale;

#### **RILEVATO:**

- la Conferenza di Servizi, è stata indetta da Arpae SAC Parma, delegata per l'attività istruttoria dall' autorità competente in materia di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Regione Emilia Romagna, ed ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:
  - si è insediata il giorno 23/08/2017;
  - ha svolto le seguenti riunioni istruttorie in data 07/11/2017, 20/11/17.
  - ha programmato la riunione conclusiva dei lavori per i giorni 11/12/2017 e 14/12/17.
- durante la seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20/11/17 la Ditta Inerti Cavoza srl ha dichiarato di ritirare la seconda parte del progetto (Il step: ampliamento dell'impianto ed incremento delle quantità e dei CER di rifiuti recuperabili).

## DETERMINA

**DI AUTORIZZARE**, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fino alla data del 20 luglio 2020 la ditta:

Ragione sociale	Inerti Cavoza S.r.l.
Codice Fiscale	01668030347
sede legale	Via Chiozzola 24 bis - Bogolese - SORBOLO (PR)
sede operativa	Via Chiozzola 24 bis - Bogolese - SORBOLO (PR)
legale rappresentante	Cavoza Alfredo
Responsabile Tecnico	Cavoza Alfredo

per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R5 e R12) di rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di Sorbolo (PR), V. Chiozzola 24 bis loc. Bogolese, esteso circa 10355 mq, identificato al catasto, al foglio n.37 mappale n.2 e individuato nella C.T.R. (carta tecnica regionale) 1:10.000 sezione n° 18.21.31, con coordinate Gaus-Boaga 4965940 E - 1610900 N,

la modifica prevede l'incremento delle quantità massime di rifiuti recuperabili per un 20% rispetto alle quantità attuali, in modo da far fronte nell'immediato alle richieste di ritiro dei rifiuti. La potenzialità annua complessiva sarà pari a 66900 t/anno,

già costituito da:

- un impianto di frantumazione inerti tipo OM-SK MOUSE II matricola SK1010126 a motore diesel di potenza 115 kW, con durata di funzionamento autorizzata per 4 ore/giorno e 192 giorni/anno;
- una pressa compattatrice-imballatrice marca MAC Presse Europa S.r.l. modello 110/1, dotata di nastro trasportatore/cernita; dotato di motore elettrico di potenza installata massima pari a 115,5 kW;
- un gruppo elettrogeno a gasolio di potenza pari a 225 kW, a servizio della pressa compattatrice-imballatrice, con durata di funzionamento prevista paria 6 ore/giorno e 240 giorni /anno.

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

CODICI CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	Stoccaggio istantaneo		Tratt. Max. Annuo
			t	mc	
150101 150105 200101	Carta e cartone (ex tipologia 1.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13 – R3	35	500	7.000

020104 150102 170203 191204 200139	Plastica imballaggi (ex tipologia 6.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R12	180	540	14.800
150106	Imballaggi in materiali misti imballaggi misti (ex tipologia 1.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R12	70	300	
170604	Materiali isolanti	R12	20 (*)	30 (*)	
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	Inerti da lavorare (ex tipologia 7.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R5	1.700	1.200	28.650
150107 160120 170202 191205 200102	Vetro (ex tipologia 2.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13	30	30	16.450
120101 120102 120103 120104 150104 160117 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 190102 190118 191202 200140	Metalli (ex tipologia 3.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13	30	30	
070213 120105 160119 160306	Plastica sfridi (ex tipologia 6.2 e 6.5 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13	10	30	
101311 170101 170102 170103	Inerti solo stoccati (ex tipologia 7.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13	300	200	

170107					
170802					
170904					
200301					
030101 030105 030199 150103 170201 191207 200138 200301	Legno ( <i>grossolano e fine</i> ) ( <i>ex tipologia 9.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.</i> )	R13	170	830	
160103	Pneumatici ( <i>ex tipologia 10.2 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.</i> )	R13	90	90	
170604	Materiali isolanti	R13	20 (*)	30 (*)	
200307	Rifiuti ingombranti	R13	10	30	
	<b>TOTALE</b>		2.645	3.810	<b>66.900</b>

(\*) quantità massima in stoccaggio istantanea unica per i rifiuti stoccati e lavorati.

Per il rifiuto codice CER 170604 la quantità massima in stoccaggio istantaneo è pari a 20 t (30 mc) comprendente sia i rifiuti gestiti in modalità R13 che i rifiuti gestiti in modalità R12.

**Potenzialità giornaliera massima di trattamento (R3-R4-R12): 350 t/giorno**

**Potenzialità annua complessiva di trattamento (R13 - R3-R5-R12): 66.900 t/anno**

**Capacità istantanea di messa in riserva (R13): 660 t (1.270 mc)**

**Potenzialità annua complessiva di trattamento finale (R3 – R5 - R12): 50.450 t/anno**

2. di vincolare l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- della normativa vigente in materia di rifiuti;
- dei diritti di terzi;

3. entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente provvedimento, oltre all'indicazione del nuovo beneficiario che è Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, così come di seguito indicato:

- scadenza: 20/07/2022;

- importo: euro 697.800 (euro seicentonovantasettemilaottocento//00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;

4. la Ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata; dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
5. obbligo di svolta a destra in uscita da Via di Chiozzola sulla SP 62R per i mezzi con massa superiore a 7,5 t, nell'intento di non aggravare la pericolosità dell'incrocio tra le due strade, si pone il divieto di svolta a sinistra dalla SP 62R "della Cisa" per l'immissione in Via di Chiozzola, per i mezzi della ditta aventi la stessa massa, in arrivo da Parma, con l'obbligo di prosecuzione fino all'intersezione con Via Caduti del Lavoro di Sorbolo (accesso alla zona produttiva di Bogolese) ove potranno, temporaneamente, svoltare ed effettuare, in fondo alla stessa strada, la manovra di inversione. Questo, nelle more della messa in esercizio di una nuova rotatoria da realizzarsi proprio all'incrocio fra Via Caduti del Lavoro di Sorbolo e la SP 62R - la cui costruzione è prevista, nell'ambito della realizzazione del nuovo asse viario di collegamento tra la SP72 Parma - Mezzani e la SP62R della Cisa, a cura e spese dei soggetti attuatori dei comparti urbanistici D11 e C5 del Comune di Parma, sulla base di un accordo stipulato in data 22/07/2010, tra gli stessi soggetti, la Provincia di Parma, il Comune di Parma, e il Comune di Sorbolo - che consentirà di poter effettuare direttamente il cambio di corsia, per tornare all'incrocio con Via di Chiozzola e, a regime - ossia una volta realizzata la nuova strada (almeno nel tratto di collegamento tra Via Caduti del Lavoro e strada di Chiozzola) - di accedere all'attività senza transitare per il tratto urbano di Via di Chiozzola;
6. obbligo di pulizia della strada 100 m. prima e 100 m. dopo l'accesso all'attività;
7. i cassoni in area esterna devono avere idonea copertura (prescrizione parere AUSL prot. n. 30642 del 20/04/2015);
8. i cumuli in area esterna, dei soli rifiuti costituiti da pneumatici, devono essere adeguatamente coperti al fine di evitare eventuali dilavamenti e ristagni di acqua e quindi la diffusione della zanzara tigre;
9. devono essere previste e/o aggiornate le procedure inerenti lo stoccaggio dei rifiuti al fine di garantire idonea e frequente pulizia, sanificazione degli spazi esterni anche al fine di tenere sotto controllo possibili infestazioni da roditori ed insetti (prescrizione parere AUSL prot. n. 30642 del 20/04/2015);
10. devono essere garantite le delimitazioni di controllo delle aree dedicate al trattamento dei rifiuti e al loro deposito per impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la loro possibile dispersione non controllata (prescrizione parere AUSL prot. n. 30642 del 20/04/2015);
11. gli orari di lavoro devono avvenire su un unico turno di lavoro, spezzato e diurno, di 8 ore;
12. per tutte le tipologie di rifiuti per le quali viene effettuata la sola messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso devono provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13;
13. tutti i rifiuti in ingresso all'impianto in parola, per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva, debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso l'impianto; i rifiuti per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva, potranno restare in

deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere avviati ad un successivo impianto di recupero debitamente autorizzato;

14. devono essere adottate tutte le misure utili ad impedire la diffusione ambientale di materiale polverulento, sia in fase di carico/scarico, sia in fase di lavorazione, lo stoccaggio di rifiuti di legno nello stato definito "fine" avverrà in cassoni chiusi in modo tale da evitare la formazione di eventuale emissione di polveri;
15. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da....) per i quali deve essere attestata la non pericolosità;
16. in adempimento a quanto previsto in allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per le tipologie di rifiuti riconducibili alle tipologie 1.1 e 7.1 per le quali viene autorizzata la fase di recupero finale (R3 e R5), la ditta stessa dovrà effettuare la caratterizzazione delle Materie Prime Seconde secondo le modalità e la frequenza indicate agli articoli 8 e 9 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.. I referti analitici e i test di cessione, con allegati i corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per l'intera durata dell'Autorizzazione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo;
17. per quanto riguarda i rifiuti prodotti, è necessario mantenere la separazione delle diverse tipologie di rifiuti e rispettare i quantitativi previsti dal progetto;
18. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae – SAC di Parma;
19. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alle modalità di trattamento ed ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
20. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Parma, l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
21. il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;

## DI AUTORIZZARE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandolo al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto, delle seguenti indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni (come indicato da Arpae Sezione Provinciale di Parma):

**EMISSIONE N. E1 "Gruppo elettrogeno a gasolio a servizio della pressa compattatrice - imballatrice (pot. 225 kW)" (emissione modificata)**

Durata ore/giorno 8 h  
Durata giorni/anno 250 giorni

Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a gruppo motore disinserito:

Polveri	130	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	4000	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio (espressi come CO)	650	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizione sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

### **EMISSIONE N. E2 “Motore diesel a servizio del frantumatore (pot. 115 kW)”** (emissione modificata)

Durata ore/giorno 8 h  
Durata giorni/anno 250 giorni

Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a gruppo motore disinserito:

Polveri	130	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	4000	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio (espressi come CO)	650	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizione sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

### **EMISSIONE N° E3 “Impianto di frantumazione marca OM modello SK MOUSE II”**

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da dispositivo di nebulizzazione dell'acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

Durata ore/giorno 8 h  
Durata giorni/anno 250 giorni

Dovrà essere rispettato, ad un metro di distanza dai punti emissivi dell'impianto, un valore di polveri totali di 5 mg/Nm<sup>3</sup> determinato esclusivamente secondo il metodo UNICHIM n. 271 (Determinazione delle polveri atmosferiche - Metodo gravimetrico).

### **EMISSIONI DIFFUSE - Modalità di contenimento-**

1. dovrà essere in funzione presso l'impianto di frantumazione e stoccaggio dei materiali inerti, sia prima che dopo il trattamento, un impianto di umidificazione tramite nebulizzatore. In particolare, si prescrive l'uso di nebulizzatore di acqua sulla bocca di entrata del mulino e nella zona di uscita del materiale dal mulino; tale impianto di abbattimento dovrà essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua;
2. al fine di ridurre la formazione delle polveri durante la movimentazione/caricamento nella tramoggia di alimentazione del frantoio, il materiale dovrà essere irrorato di acqua quando si trova ancora nei cumuli, che dovranno essere mantenuti adeguatamente umidi;
3. durante la fase di scarico nella tramoggia dovrà essere assicurata una adeguata altezza di caduta;
4. si dovrà provvedere alla bagnatura e pulizia dei percorsi dei mezzi e dei piazzali di pertinenza;
5. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
6. all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità permessa;
7. sospensione dei lavori durante le giornate ventose (velocità del vento > 6 m/s).
8. dovrà essere prevista la bagnatura dell'area attualmente utilizzata per lo stoccaggio degli pneumatici in cui, invece, la Ditta intende iniziare a stoccare gli inerti,
9. umidificazione dello stradello di accesso all'impianto con 9 nebulizzatori,
10. i mezzi che trasportano rifiuti o MPS che possono liberare polveri devono essere dotati di coperture/telonature.

#### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale sulle emissioni in atmosfera.**

11. I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06, all'emissione E03 debbono avere una periodicità annuale.
12. Per l'impianto afferente l'emissione E01 di cui al punto 8 del capitolo precedente, il gestore verifica il rispetto dei prescritti limiti e mantiene la relativa documentazione a disposizione degli organi di controllo.
13. Per l'impianto afferente l'emissione E02 di cui al punto 8 del capitolo precedente il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.
14. Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.
15. Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
16. I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.
17. L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo

quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

18. I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).
19. I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente gli elementi identificativi specificati nel parere Arpa Sezione Provinciale di Parma prot. n. PgPr/2017/11496 del 15/12/2017 (allegato).
20. I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.
21. Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.
22. Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:  
[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)  
il resoconto istruttorio per inserimento catasto si riconduce al parere di Arpa Sezione Provinciale prot. n. PgPr/2017/24228 del 15/12/2017, allegato alla presente.

**DI AUTORIZZARE**, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **gli scarichi idrici**:

*di specifica competenza comunale*, (autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, previo trattamento in conformità a quanto previsto negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e con l'obbligo di osservare le prescrizioni impartite con il previgente atto autorizzativo, rilasciato dall'Unione Bassa Est Parmense con atto prot. n. 4296 del 13/05/2015, vincolandola al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore delle seguenti prescrizioni, riportate nel citato atto espresso dall'Unione Bassa Est Parmense:

- La presente autorizzazione viene rilasciata per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi.
- Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamenti o a ristrutturazioni che comportino variazioni qualitative nei risultati soggetti. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

- L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

**DI REVOCARE**, in quanto sostituiti dal presente atto, a far data dall'emissione della presente Autorizzazione, le seguenti determinazioni Dirigenziali:

- Determinazione della Provincia di Parma n. 2522 del 23/07/2010 e successive modifiche (provv.to della Provincia di Parma n. 37065 del 31/12/2012, n. 33760 del 10705/2013, n. 37703 del 28/05/2015);
- Determinazione della Provincia di Parma n. 2499 del 21/07/2010;
- DET-AMB-2016-4210 del 28/10/2016;
- DET-AMB-2016-4729 del 28/11/2016;

**DI INVIARE** la presente Autorizzazione, quale endoprocedimento (PAUR) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale alla Ditta Inerti Cavoza S.r.l., ad Arpae Sezione Provinciale di Parma, all'AUSL Distretto di Parma e all'Unione Bassa Est Parmense, per quanto di specifica competenza;

**DI STABILIRE:**

- Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

*Istruttori Dir. Tecnici: G.M. Simonetti / G. Capacchi*

*Rif. Sinadoc34255/2017*

IL DIRIGENTE – Arpae SAC di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

Rif. Prot.Pg.Pr.11496 del 2017

Posta interna

Arpae - SAC –  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni

**Oggetto: D.Lgs. 152/06 – VIA per modifica all'impianto di rifiuti non pericolosi Inerti Cavoza srl  
Comune di Sorbolo (PR).**

**Richiesta di integrazioni**

A seguito di richiesta di modifica dell'impianto di gestione rifiuti (art.208) della ditta in oggetto che consiste:

1. aumento delle quantità recuperabili annualmente;

Dall'esamina della documentazione pervenuta in data 31/05/17, acquisita agli atti da S.A.C. Parma di Arpae con prot. n. 11494 del 15/06/2016 e in seguito alle Conferenze dei Servizi del 23/08/2017, 7/11/2017, 20/11/2017 e 11/12/2017 si forniscono le seguenti informazioni:

**MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento di rifiuti (art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandolo al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti, delle seguenti indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni dettate da Arpae Sezione Provinciale di Parma:

Sono presenti le seguenti emissioni:

- **EMISSIONE N. E1 "Gruppo elettrogeno a gasolio a servizio della pressa compattatrice - imballatrice (pot. 225 kW)" (emissione modificata)**

Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	250	giorni

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a gruppo motore disinserito:**

Polveri .....	130	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	4000	mg/Nm <sup>3</sup>

Ossido di carbonio (espressi come CO) .....650 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizione sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

- **EMISSIONE N. E2 "Motore diesel a servizio del frantumatore (pot. 115 kW)" (emissione modificata)**

Durata ore/giorno.....8 h  
 Durata giorni/anno.....250 giorni

Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a gruppo motore disinserito:

Polveri .....130 mg/Nm<sup>3</sup>  
 Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) .....4000 mg/Nm<sup>3</sup>  
 Ossido di carbonio (espressi come CO) .....650 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizione sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

- **EMISSIONE N° E3 "Impianto di frantumazione marca OM modello SK MOUSE II"**

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da dispositivo di nebulizzazione dell'acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

Durata ore/giorno.....8 h  
 Durata giorni/anno.....250 giorni

Dovrà essere rispettato, ad un metro di distanza dai punti emissivi dell'impianto, un valore di polveri totali di 5 mg/Nm<sup>3</sup> determinato esclusivamente secondo il metodo UNICHIM n. 271 (Determinazione delle polveri atmosferiche - Metodo gravimetrico).

**EMISSIONI DIFFUSE - Modalità di contenimento-**

- 1) dovrà essere in funzione presso l'impianto di frantumazione e stoccaggio dei materiali inerti, sia prima che dopo il trattamento, un impianto di umidificazione tramite nebulizzatore. In particolare, si prescrive l'uso di nebulizzatore di acqua sulla bocca di entrata del mulino e nella zona di uscita del materiale dal mulino; tale impianto di abbattimento dovrà essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua;

- 2) al fine di ridurre la formazione delle polveri durante la movimentazione/caricamento nella tramoggia di alimentazione del frantoio, il materiale dovrà essere irrorato di acqua quando si trova ancora nei cumuli, che dovranno essere mantenuti adeguatamente umidi;
- 3) durante la fase di scarico nella tramoggia dovrà essere assicurata una adeguata altezza di caduta;
- 4) si dovrà provvedere alla bagnatura e pulizia dei percorsi dei mezzi e dei piazzali di pertinenza;
- 5) i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
- 6) all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità permessa;
- 7) sospensione dei lavori durante le giornate ventose (velocità del vento > 6 m/s).
- 8) dovrà essere prevista la bagnatura dell'area attualmente utilizzata per lo stoccaggio degli pneumatici in cui, invece, la Ditta intende iniziare a stoccare gli inerti,
- 9) umidificazione dello stradello di accesso all'impianto con 9 nebulizzatori,
- 10) i mezzi che trasportano rifiuti o MPS che possono liberare polveri devono essere dotati di coperture/telonature.

#### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.**

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06, all'emissione **E03** debbono avere una periodicità annuale.

Per l'impianto afferente l'emissione **E01** di cui al punto 8 del capitolo precedente, il gestore verifica il rispetto dei prescritti limiti e mantiene la relativa documentazione a disposizione degli organi di controllo.

Per l'impianto afferente l'emissione **E02** di cui al punto 8 del capitolo precedente il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le

informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.

Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.

Il tipo di attività svolta.

La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.

L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **rifiuto speciale non pericoloso** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.

Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.

La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%,CO<sub>2</sub>%,CO%,H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .

I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate nei metodi di campionamento ed analisi utilizzati.

Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

**Generale**

Ragione sociale :	Inerti Cavoza s.r.l.
Partita IVA / Codice fiscale :	01668030347
11) Sede legale :	Via Chiozzola 24/bis, Comune di Sorbolo
Legale rappresentante :	Alfredo Cavoza
Sede locale impianti :	Via Chiozzola 24/bis, Comune di Sorbolo
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	raccolta e recupero di rifiuti speciali non pericolosi
Settore attività CRIAER:	4.12
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1	rifiuti speciali non pericolosi gestiti [t/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	<b>66.900</b> t/anno
Indicatore 2:	
Quantità dichiarata di Indicatore 2:	-

**Parametri di esercizio**

Giorni/anno funzionamento :	240
Altezza media sbocco emissione :	-
Temperatura media emissioni :	373°K]
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni*</b>	
Ossidi di azoto (NO2)	<b>3 280 Kg/anno</b>
Ossido di carbonio (CO)	<b>532 Kg/anno</b>
PM (Materiale particolato)	<b>106 Kg/anno</b>
Biossido di carbonio (CO2)	<b>208 900 Kg/anno</b>

**\* I flussi emissivi sono stati calcolati per E1 ed E2 dal consumo di gasolio stimato in base alla potenzialità dei motori. Non sono comprese le polveri dovute alle emissioni diffuse (E3 ed altre emissioni diffuse polverulente).**

MATRICE RIFIUTI:

L'impianto sito in comune di Sorbolo (PR), V. Chiozzola 24 bis loc. Bogolese, è già autorizzato alla messa in riserva (R13) e recupero (R3, R5 e R12) di rifiuti speciali non pericolosi, è esteso circa 10355 mq, identificato al catasto, al foglio n. 37 mappale n. 2, e individuato nella C.T.R. (carta tecnica regionale) 1:10.000 sezione n° 18.21.31, con coordinate Gaus-Boaga 4965940 E - 1610900 N,

La modifica prevede l'incremento delle quantità massime di rifiuti recuperabili per un 20% rispetto alle quantità attuali, in modo da far fronte nell'immediato alle richieste di ritiro dei rifiuti. La potenzialità annua complessiva sarà pari a 66900 t/anno.

L'impianto è già costituito da:

- un impianto di frantumazione inerti tipo OM-SK MOUSE II matricola SK1010126 a motore diesel di potenza 115 kW, con durata di funzionamento autorizzata per 4 ore/giorno e 192 giorni/anno;
- una pressa compattatrice-imballatrice marca MAC Presse Europa S.r.l. modello 110/1, dotata di nastro trasportatore/cernita; dotato di motore elettrico di potenza installata massima pari a 115,5 kW;
- un gruppo elettrogeno a gasolio di potenza pari a 225 kW, a servizio della pressa compattatrice-imballatrice, con durata di funzionamento prevista paria 6 ore/giorno e 240 giorni /anno.

**possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:**

CODICI CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	Stoccaggio istantaneo		Tratt. Max. Annuo
			t	mc	
150101 150105 200101	Carta e cartone ( <i>ex tipologia 1.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.</i> )	R13 – R3	35	500	7.000
020104 150102 170203 191204 200139	Plastica imballaggi ( <i>ex tipologia 6.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.</i> )	R12	180	540	14.800
150106	Imballaggi in materiali misti imballaggi misti ( <i>ex tipologia 1.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.</i> )	R12	70	300	
170604	Materiali isolanti	R12	20 (*)	30 (*)	
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904	Inerti da lavorare ( <i>ex tipologia 7.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.</i> )	R5	1.700	1.200	28.650

200301					
150107 160120 170202 191205 200102	Vetro (ex tipologia 2.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13	30	30	16.450
120101 120102 120103 120104 150104 160117 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 190102 190118 191202 200140	Metalli (ex tipologia 3.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13	30	30	
070213 120105 160119 160306	Plastica sfridi (ex tipologia 6.2 e 6.5 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13	10	30	
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	Inerti solo stoccati (ex tipologia 7.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13	300	200	
030101 030105 030199 150103 170201 191207 200138 200301	Legno (grossolano e fine) (ex tipologia 9.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13	170	830	
160103	Pneumatici (ex tipologia 10.2 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13	90	90	

<b>170604</b>	<b>Materiali isolanti</b>	<b>R13</b>	<b>20 (*)</b>	<b>30 (*)</b>	
<b>200307</b>	<b>Rifiuti ingombranti</b>	<b>R13</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	
	<b>TOTALE</b>		<b>2.645</b>	<b>3.810</b>	<b>66.900</b>

(\*) quantità massima in stoccaggio istantanea unica per i rifiuti stoccati e lavorati.

Per il rifiuto codice CER 170604 la quantità massima in stoccaggio istantaneo è pari a 20 t (30 mc) comprendente sia i rifiuti gestiti in modalità R13 che i rifiuti gestiti in modalità R12.

<b>Potenzialità giornaliera massima di trattamento (R3-R4-R12):</b>	<b>350 t/giorno</b>
<b>Potenzialità annua complessiva di trattamento (R13 - R3-R5-R12):</b>	<b>66.900 t/anno</b>
<b>Capacità istantanea di messa in riserva (R13):</b>	<b>660 t (1.270 mc)</b>
<b>Potenzialità annua complessiva di trattamento finale (R3 – R5 - R12):</b>	<b>50.450 t/anno</b>

**Prescrizioni:**

i cassoni in area esterna devono avere idonea copertura (come prescritto da AUSL nella nota prot. n. 30642 del 20/04/2015);

i cumuli in area esterna, dei soli rifiuti costituiti da pneumatici, devono essere adeguatamente coperti al fine di evitare eventuali dilavamenti e ristagni di acqua e quindi la diffusione della zanzara tigre;

devono essere previste e mantenute aggiornate le procedure inerenti lo stoccaggio dei rifiuti al fine di garantire idonea e frequente pulizia, sanificazione degli spazi esterni anche al fine di tenere sotto controllo possibili infestazioni da roditori ed insetti (come prescritto da AUSL nella nota prot. n. 30642 del 20/04/2015);

devono essere garantite le delimitazioni di controllo delle aree dedicate al trattamento dei rifiuti e al loro deposito per impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la loro possibile dispersione non controllata (come prescritto da AUSL nella nota prot. n. 30642 del 20/04/2015);

Gli orari di lavoro devono avvenire su un unico turno di lavoro, spezzato e diurno, di 8 ore.

Per tutte le tipologie di rifiuti per le quali viene effettuata la sola messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso devono provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13;

Tutti i rifiuti in ingresso all'impianto in parola, per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva, debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso l'impianto; i rifiuti per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva, potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere avviati ad un successivo impianto di recupero debitamente autorizzato;

Devono essere adottate tutte le misure utili ad impedire la diffusione ambientale di materiale polverulento, sia in fase di carico/scarico, sia in fase di lavorazione;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec\_dirigen@cert.arpae.emr.it

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec\_aopr@cert.arpae.emr.it

lo stoccaggio di rifiuti di legno nello stato definito “fine” avverrà in cassoni chiusi in modo tale da evitare la formazione di eventuale emissione di polveri;

Dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con “codice specchio” (contenenti nella voce descrittiva la frase “*diversi da...*”) per i quali deve essere attestata la non pericolosità;

In adempimento a quanto previsto in allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per le tipologie di rifiuti riconducibili alle tipologie 1.1 e 7.1 per le quali viene autorizzata la fase di recupero finale (R3 e R5), la ditta stessa dovrà effettuare la caratterizzazione delle materie recuperate (“*end of waste*”) secondo le modalità e la frequenza indicate agli articoli 8 e 9 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.. I referti analitici e i test di cessione, con allegati i corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per l'intera durata dell'Autorizzazione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo;

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti, è necessario mantenere la separazione delle diverse tipologie di rifiuti e rispettare i quantitativi previsti dal progetto;

#### MATRICE RUMORE

Relativamente alla matrice rumore è stata elaborata un apposita Relazione Previsionale dell'Impatto acustico ambientale ai sensi della L. 447/95 e della d.g.r. 673 del 14/04/08 a firma del Tecnico Competente in Acustica Dott. Roberto Bassissi., in cui si dichiara che le modifiche di progetto che la Ditta intende apportare presso il proprio impianto operativo risultano acusticamente compatibili con i limiti di cui alle vigenti norme in campo acustico.

#### MATRICE ACQUA

La modifica prevede un aumento della potenzialità annua di trattamento rifiuti non è quindi previsto alcun cambiamento delle condizioni tecniche, operative e gestionali adottate e definite con l'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Unione Bassa Est Parmense con atto prot. n.5649 del 23/072010.

Il tecnico incaricato  
Elisabetta Ardesi

Il Dirigente  
Sara Reverberi

*Documento firmato digitalmente*

Sinadoc n°18472/2017

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**